



CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER FORNITURE

Legale & Acquisti e Logistica

Edizione marzo 2018

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI	4
ART. 2 - NORME APPLICABILI	5
ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	6
ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA COMMITTENTE	7
5.1. REFERENTE DEL FORNITORE	7
5.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE	8
5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE	8
ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	8
ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA	10
7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA	10
7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO	10
7.3 SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO	11
7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE	11
7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA	11
7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA	12
7.7. MODIFICHE E VARIANTI	13
ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE	13
ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	14
9.1. FATTURAZIONE	14
9.2. PAGAMENTI	14
9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO	15
9.4. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO	15
9.5. PREZZI	15
ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)	15
ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA	16
ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA	17
ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI	18
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	19
14.1. CESSIONE DEL CONTRATTO	19

14.2. CESSIONE DEI CREDITI	19
ART. 15 - PENALI	21
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA	21
ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA	22
ART. 18 - RECESSO	22
ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE	23
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE.....	23
20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE.....	24
ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO	24
ART. 22 - GESTIONE RIFIUTI	25
ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA	25
ART. 24 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001	26
ART. 25 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI	26
ART. 26 - MISCELLANEA	27
ART. 27 - FORO COMPETENTE	27

ART. I - DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI

I.1. Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:

1. **Committente:** Acea S.p.A. e/o Società del Gruppo Acea.
2. **Fornitore e/o Fornitori:** l'impresa singola o associata aggiudicataria della fornitura affidata dalla Committente.
3. **Parte e/o Parti:** la Committente e/o il Fornitore, qualora indicate singolarmente; entrambe le parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
4. **Capitolato Generale "CG":** il presente documento contenente la disciplina generale del contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore della fornitura.
5. **Documentazione Tecnica "DT":** ove presente, Scheda Tecnica, Specifica Tecnica, Disegno e/o altro documento di progetto descrittivo delle caratteristiche tecniche del prodotto. In alcuni casi la Documentazione Tecnica può essere integrata dalle Condizioni Tecniche "CT", che contengono le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento della fornitura.
6. **Ordine di Acquisto "ODA":** il documento immutabile inviato dalla Committente al Fornitore contenente in forma sintetica i dati economici, amministrativi e tecnici che regolano il Contratto di Appalto.
7. **Conferma d'Ordine o Lettera di Accettazione dell'Ordine di Acquisto:** comunicazione scritta da parte del Fornitore di accettazione integrale e incondizionata dell'Ordine di acquisto, che deve pervenire all'indirizzo indicato entro il termine stabilito.
8. **Contratto di Appalto o Contratto:** l'insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero CQ (ove presente) CG, DT (ove presente), CQ, ODA, Lettera di accettazione e relativi allegati.
9. **Contratto Quadro "CQ":** ove presente, il contratto generale stipulato da Acea S.p.A., di durata variabile, che disciplina le obbligazioni principali relative all'espletamento di una fornitura continuativa e periodica di cose.
10. **Data di perfezionamento del Contratto:** data entro la quale perviene l'accettazione incondizionata del Contratto, che definisce la data di decorrenza di validità del contratto.

I.2. In caso di incompatibilità o contrasto tra i documenti contrattuali indicati e/o i relativi allegati dai medesimi richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato Generale;
2. Documentazione Tecnica;
3. Contratto quadro e/o Ordine di Acquisto.

Le eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco - fatta salva ovviamente la cogenza delle disposizioni normative - sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

I.3. In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni citate al successivo articolo 2.

ART. 2 - NORME APPLICABILI

Il Contratto di Appalto è regolato dalle norme e leggi pro tempore vigenti, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dal Committente, fra cui si citano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito anche “Codice dei Contratti Pubblici” , come modificato e integrato dal d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di seguito anche “Regolamento” (limitatamente al periodo transitorio e per gli articoli non abrogati)
- Linee Guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- Decreti Ministeriali adottati in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto applicabili
- R.D. 16 marzo 1942, n. 262, di seguito anche “Codice Civile”
- L. 13 agosto 2010, n. 136
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D. Lgs. 231/2001
- Codice Etico Acea S.p.A
- Norme CEI
- Norme UNI
- Norme ISPESL
- Norme di prevenzione incendi
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e di Pubblica Sicurezza
- Norme e disposizioni emanate dalle Autorità di settore, quali Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, etc.

In presenza di prescrizioni di conformità riferite a disposizioni nazionali e comunitarie e/o a norme tecniche di prodotto, tali riferimenti si intendono recepiti con riguardo all’edizione vigente all’atto del perfezionamento dei documenti contrattuali.

Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto e fino all’ultimazione dello stesso intervenissero nuove normative tecniche o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore.

L'Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni, vigenti o che saranno emanate nel corso dell'esecuzione della fornitura, in materia di forniture pubbliche, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

ART. 3 - OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Appalto ha ad oggetto la fornitura e/o fornitura in opera dei beni, così come dettagliati nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, nel luogo ivi indicato.

La durata del Contratto di Appalto è indicata nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e decorre dalla Data di Perfezionamento del Contratto.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

4.1. Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate a perfetta regola d'arte, in linea con gli standard del settore di riferimento, nonché a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

4.2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nella DT e/o nel CQ e/o nell'ODA e negli eventuali relativi allegati; in ogni caso il Fornitore si impegna ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4.3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'ODA, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto di Appalto, nonché ad ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

4.4. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;
- (ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
- (iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

- (iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;
- (v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b)D. Lgs. n. 50 del 2016;
- (vi) continuare ad effettuare la fornitura , pur in presenza di contestazioni e non sospendere/ ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
- (vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento della fornitura.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

4.5. Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.

ART. 5 - REFERENTE DEL FORNITORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE E REFERENTE DELLA COMMITTENTE

Tutte le comunicazioni, avvisi e/o notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere effettuati per iscritto, a pena di nullità, e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti indicati ai successivi punti 5.1., 5.2. e 5.3., ai rispettivi domicilia eletti, e, per la Committente, anche al Direttore dell'esecuzione del contratto nei casi in cui venga individuato per tale ruolo (che prevede funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto) un soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

5.1. REFERENTE DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Fornitore"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del proprio personale. La designazione del Referente del Fornitore, dovrà contenere i recapiti di quest'ultimo (telefono, fax ed indirizzo e-mail) ed essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto di Appalto.

Il Referente del Fornitore dovrà essere reperibile nei giorni in cui viene espletata la fornitura negli orari che saranno comunicati dalla Committente.

5.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE

La Committente provvederà ad individuare un soggetto qualificato agli atti della organizzazione aziendale quale Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 31, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo e da altre specifiche disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e dalle linee guida ANAC attuative, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti, e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

Non rientrano nei compiti del Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d'opera, alla materiale esecuzione delle attività. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità del Fornitore.

5.3. REFERENTE DELLA COMMITTENTE

La Committente potrà individuare un proprio dipendente, comunque qualificato agli atti della organizzazione aziendale, quale Referente per il Contratto di Appalto (il "Referente della Committente"), che sarà indicato nelle CT – ove presenti – e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

Qualora il Referente della Committente non venga diversamente individuato, tale ruolo sarà assunto dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

ART. 6 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

6.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

6.2. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Fornitore.

6.3. In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Fornitore, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione della fornitura.

6.4. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

6.5. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro via via applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento della fornitura nonché, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, a garantire che al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto venga applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del contratto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

6.6. Al fine adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto all' articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

- (i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- (ii) in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

6.7. Al fine di consentire alla Committente di applicare le disposizioni in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici e quale condizione imprescindibile di pagamento, il Fornitore si obbliga a:

- (i) depositare prima dell'inizio delle attività la lista dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del Contratto, nonché a comunicare eventuali modifiche intervenute in corso di esecuzione;
- (ii) produrre, per tutta la durata di esecuzione del Contratto, copia dei prospetti paga dei lavoratori, corredati da asseverazione rilasciata da professionista abilitato, ovvero documentazione equipollente ai fini di legge, attestante l'avvenuto accantonamento delle quote di TFR maturate da ciascun lavoratore.

6.8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Committente si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore del Contratto di Appalto ovvero – nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore- dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, trattenendo, nel contempo, i relativi importi.

6.9. La violazione degli obblighi che precedono, costituisce grave inadempimento e legittima la Committente alla risoluzione del Contratto di Appalto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 7 - ESECUZIONE DELLA FORNITURA

7.1. SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA

7.1.1. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

7.1.2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché di dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto, che dovranno essere inviate e comunicate esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 5 che precede.

7.1.3. La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7.1.4. Qualora la Committente rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni, la stessa potrà assegnare un termine perentorio – commisurato alla urgenza della fornitura - entro il quale il Fornitore dovrà adempiere.

7.1.5. Qualora il Fornitore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

7.1.6. Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all'esecuzione della fornitura, anche a seguito dell'attività di sorveglianza e verifica di cui ai precedenti commi, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità del Fornitore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.

7.2. CONSEGNA, IMBALLAGGI E TRASPORTO

7.2.1. La consegna dei materiali e /o beni oggetto della fornitura deve avvenire a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino, impianto o stabilimento della Committente, indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, secondo le modalità e i termini ivi previsti.

7.2.1. Salvo diversa pattuizione della Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, al condizionamento, imballaggio e alle eventuali protezioni speciali, provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

7.2.3. Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni in fase di consegna.

7.2.4. il Fornitore provvede al trasporto dei materiali e/o beni oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7.2.5. I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

7.2.6 Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione o dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal collaudatore, qualora presente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

7.2.7 Il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

7.3 SEDE DELL'IMPRESA - MAGAZZINO

7.3.1. La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell'impresa del Fornitore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull'attività esercitata in relazione all'esecuzione della fornitura.

7.3.2. La mancata disponibilità a consentire l'accesso alle proprie sedi e/o stabilimenti da parte del Fornitore senza giustificato motivo potrà costituire causa di risoluzione del Contratto.

7.3.3. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare un magazzino presso la propria sede o in luogo diverso ritenuto adatto, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità della fornitura e la puntualità delle prestazioni contrattuali.

7.4 BENI FORNITI DALLA COMMITTENTE

7.4.1. Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'esecuzione della fornitura la Committente consegna al Fornitore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento della attività contrattuali, il Fornitore si obbliga all'immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni e a destinarli esclusivamente all'uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.

7.4.2. Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento della fornitura, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà del Fornitore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

7.4.3. Il Fornitore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell'esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

7.4.4. Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.

7.5. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

7.5.1. Il Fornitore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

7.5.2. Il Fornitore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi relativi all'appalto esclusivamente nella misura in cui l'assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito,

direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che il medesimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal contratto, a condizione che il Fornitore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r o pec alla Committente da inviarsi al Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, nonché dalla sua cessazione.

7.5.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.

7.5.4. Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto. In tal caso il Fornitore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

7.5.5. La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio della fornitura e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o pec. Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente del Fornitore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

7.5.6. Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per il Fornitore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione della fornitura, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

7.6. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DELLA FORNITURA

7.6.1. E' fatto divieto al Fornitore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

7.6.2. Nel caso in cui il Fornitore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e documentate con l'analisi dettagliata dei motivi e con l'indicazione delle somme di cui il medesimo ritiene di avere diritto, che dovranno pervenire alla Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, entro 15 giorni dalla data in cui si è verificata la causa dei maggiori oneri sostenuti.

7.6.3. La mancata osservanza di quanto sopra indicato comporterà la decadenza del diritto del Fornitore di far valere le riserve.

7.6.4. Le riserve presentate secondo le modalità previste saranno prese in esame da parte della Committente solo in sede di liquidazione finale, salva la facoltà per la Committente medesima di anticipare, qualora ritenuto essenziale per la prosecuzione della fornitura, la valutazione delle riserve stesse.

7.6.5. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata mediante apposito atto sottoscritto dalla Committente e dal Fornitore.

7.7. MODIFICHE E VARIANTI

7.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

7.7.2. In tal caso il Fornitore entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l'evidenza delle relative motivazioni, nonché l'indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.

7.7.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.

7.7.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, il Fornitore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.

7.7.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.

7.7.6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

7.7.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

8.1. Il Fornitore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.

8.2. Il Fornitore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento della fornitura, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l'esecuzione del Contratto stesso.

8.3. Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.

8.4. Nell'ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fermo restando l'integrale risarcimento del danno subito.

8.5. Il Fornitore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell'ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporre per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.

8.6. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

8.7. Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi alla fornitura non potranno essere né riprodotti né utilizzati dal Fornitore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.

8.8. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

9.1. FATTURAZIONE

La fatturazione avverrà al momento della consegna della merce, se non diversamente disposto nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.

La fattura dovrà essere intestata alla Società indicata in calce all'ordine e recapitata presso l'indirizzo ivi riportato.

In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

9.2. PAGAMENTI

Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a **60 giorni dalla data dell'esito positivo dell'accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali**, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 che verrà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 11.7.

9.3. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo.

La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora il Fornitore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che il Fornitore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo.

9.4. TASSO DI INTERESSE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui il Fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.Lgs. 231/2002.

9.5. PREZZI

A meno di diversa indicazione nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, i prezzi si intendono fissi ed invariabili e formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

Il Fornitore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati determinati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi ad essi relativi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza sia in relazione al mercato che alle sue possibili evoluzioni e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata. Il Fornitore pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni secondo la perfetta regola d'arte ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri di trasporto, deposito etc., nonché oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

10.1. Con la sottoscrizione del Contratto di Appalto il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

10.2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [Subfornitore e/o Subcontraente] tenute ai medesimi ai sensi della Legge 136/2010.

10.3. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subappaltatori e/o subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola speculare ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo a carico dei suddetti subappaltatori e/o subcontraenti.

10.4. Infine, il Fornitore si impegna ad inserire in eventuali contratti sottoscritti - in esecuzione del Contratto di Appalto - con subfornitori tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, una clausola che preveda a carico dei subfornitori stessi un obbligo speculare a quello indicato nel precedente comma 3 del presente articolo nei contratti da esso sottoscritti con propri subcontraenti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010.

ART. 11 - VERIFICHE, COLLAUDI E GARANZIA

11.1. La Committente si riserva la facoltà di procedere ad una verifica di conformità/ collaudo dei beni e materiali forniti, entro 30 giorni dalla consegna e secondo le modalità e le condizioni indicate nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, che avranno il solo scopo di controllare la rispondenza dei beni alle specifiche richieste in Contratto e di sanare le eventuali irregolarità riscontrate a carico dei beni e/o materiali consegnati, esclusi vizi e/o difetti e/o difformità, per i quali il Fornitore è tenuto ad ogni responsabilità, secondo quanto di seguito indicato.

11.2. In ogni caso la Committente disporrà, anche in corso di esecuzione, gli accertamenti che riterrà più opportuni, riservandosi di adottare nei riguardi delle forniture in corso, in presenza di difformità e/o mancata affidabilità dei beni, i provvedimenti ritenuti più idonei, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, sospensione della fornitura, blocco dei pagamenti, ivi inclusa la risoluzione del Contratto.

11.3. Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali e/o beni e/o macchinari forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite nel Contratto di Appalto, alle prescrizioni tecniche e/o ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. La garanzia si riferisce ai difetti di progettazione, di costruzione e ai vizi occulti nonché a tutto quanto eventualmente indicato nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

11.4. La garanzia ha durata di due anni dalla data di consegna; in caso di contratto a consegne ripartite, dalla data di consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data di collaudo se avvenuto in data successiva alla consegna medesima, salvo che non sia prescritto un termine diverso nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto.

11.5. La garanzia implica che il Fornitore si impegna a rimuovere a propria cura e spese ogni difetto di funzionamento o difformità di fabbricazione e/o installazione, che fosse riscontrato a carico del bene e/o macchinario durante il periodo di garanzia, fatti salvi eventuali casi previsti nella Documentazione Tecnica e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o i casi di non corretto esercizio da parte della Committente o di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali in caso di macchinario ovvero a provvedere, a insindacabile giudizio della Committente, alla integrale sostituzione della merce e/o beni consegnati.

11.6. La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento da parte della Committente deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuto loro accertamento e la riparazione e/o sostituzione entro 8 giorni solari dalla segnalazione del difetto.

11.7 Lo svincolo delle ritenute di garanzia operate sull'importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 avverrà soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Committente del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 12 - SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

12.1. Il Fornitore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto o di subfornitura con soggetti terzi, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

In tali casi, lo stesso sarà, comunque, considerato il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

12.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

12.3. Per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, prima dell'inizio della fornitura il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.

12.4. Nel caso di subappalto, secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di prestazioni che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

12.5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento. Ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri del Fornitore che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

12.7. Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che il Fornitore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta al Fornitore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

12.8. La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto al Fornitore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

12.9. I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati al Fornitore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

12.10. Il Fornitore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento

12.11. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.

12.12. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Fornitore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

12.13. Il Fornitore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.

In ragione di quanto sopra il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Altresì il Fornitore assume con il Contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

12.14. In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

ART. 13 - SOSTANZE E MATERIALI UTILIZZATI O FORNITI

13.1. Il Fornitore si obbliga a non utilizzare e/o fornire sostanze classificabili come cancerogeni di categoria 1, 2 o 3 ai sensi della vigente normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

13.2. Il Fornitore si obbliga altresì a non fornire e/o utilizzare di sostanze e/o materiali pericolosi per l'ambiente.

13.3. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo, il Fornitore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione alla violazione delle prescrizioni indicate.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

14.1. CESSIONE DEL CONTRATTO

14.1.1. Salve le vicende soggettive inerenti il Fornitore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni, trasformazioni societarie, cessioni o affitti di azienda o di un ramo della stessa, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, è fatto divieto al Fornitore di cedere il Contratto di Appalto, a pena di nullità della cessione stessa.

14.2. CESSIONE DEI CREDITI

14.2.1 È consentito al Fornitore fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991.

Il contratto di cessione dei crediti (c.d. "factoring") dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente.

14.2.2 La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l'importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.

14.2.3 In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.

14.2.4 In ogni caso di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo o secondo le ulteriori indicazioni eventualmente contenute nelle Condizioni Tecniche e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, qualora operi il pagamento diretto dei subappaltatori, il Fornitore si impegna a:

- a) disporre nei confronti dell'istituto cessionario, contestualmente alla cessione di ciascun credito ai sensi del punto precedente - quale condizione per l'accettazione della cessione stessa da parte della Committente - una delegazione di pagamento con istruzioni a versare a ciascuno dei subappaltatori, senza eccezioni e con gli stessi termini e modalità previsti per il versamento a favore del Fornitore, una parte del credito ceduto corrispondente all'importo fatturato da ciascuno dei subappaltatori stessi al Fornitore. A tal fine il Fornitore dovrà specificare per ciascun credito oggetto di cessione l'importo da corrispondere a ciascun subappaltatore da parte dell'istituto di factoring in esecuzione della delegazione di pagamento; e
- b) dare idonea evidenza alla Committente del conferimento della delegazione di pagamento di cui alla precedente lettera a) contestualmente alla notifica della cessione

di ogni singolo credito quale condizione per l'accettazione della cessione della stessa da parte della Committente.

Il Fornitore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell'accettazione delle successive cessioni del credito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo, ivi compreso in caso di ricorso alla cessione del credito, il conferimento della delegazione di pagamento all'istituto cessionario per il pagamento diretto degli importi dagli stessi fatturati.

Resta espressamente inteso che il Fornitore terrà la Committente manlevata ed indenne da ogni eventuale danno, costo, spesa o altra conseguenza pregiudizievole dovesse subire in conseguenza e/o in relazione al pagamento diretto effettuato dall'istituto di credito ai subappaltatori, anche a causa di richieste o pretese dei subappaltatori.

Fermo quanto sopra il Fornitore conferma che la Committente è totalmente estranea ai rapporti tra Fornitore e subappaltatore e pertanto ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia dovesse insorgere tra Fornitore e subappaltatore, anche inerente ai pagamenti effettuati dall'istituto di factoring ai sensi del presente articolo, non potrà mai generare alcuna contestazione, riserva, pretesa e/o azione da parte del Fornitore nei confronti della Committente. Altresì il Fornitore presta integrale manleva da qualsiasi pretesa, contestazione, azione, a qualunque titolo e con qualunque modalità fosse avanzata dal subappaltatore in relazione ai pagamenti effettuati dall'Istituto di factoring.

14.2.5 Il Fornitore si impegna a comunicare sempre il CIG al cessionario, nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati, nonché i conti correnti dedicati. La cessione dovrà prevedere che il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore e ai subappaltatori, mediante bonifico bancario o postale, sui relativi conti correnti dedicati, riportando il suddetto CIG.

Nei casi di pagamento diretto dei subappaltatori, il Fornitore si impegna a comunicare al cessionario, nell'atto di cessione, i conti correnti dedicati univoci dei subappaltatori da utilizzare per i pagamenti attraverso la delegazione disposta ai sensi del punto precedente. In caso di modifica di uno o più conti correnti dedicati del Fornitore e/o dei subappaltatori, il Fornitore ne darà pronta comunicazione alla cessionaria.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.

14.2.6 In ogni caso non potrà essere stipulato più di un factoring per i crediti derivanti dal presente contratto e resta ferma l'opponibilità al cessionario di tutte le eccezioni proponibili nei confronti del cedente.

14.2.7 È fatto sempre divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

14.2.8 Qualora il Fornitore sia costituito in raggruppamento temporaneo di imprese, la cessione del credito dovrà essere effettuata unitariamente da tutte le imprese raggruppate nei confronti di un unico istituto di factoring.

Le singole cessioni di credito di cui al punto 14.2.3 dovranno essere effettuate da ciascuna impresa raggruppata e ad esse si applicherà quanto indicato al punto 14.2.4 ove ricorra il caso di pagamento diretto dei subappaltatori.

ART. 15 - PENALI

15.1. In caso di ritardo e/o di inadempimento saranno applicate al Fornitore le penali descritte nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto. 15.2 I relativi importi saranno trattenuti, a insindacabile scelta della Committente, all'atto del pagamento delle fatture successive ovvero escutendo parzialmente o integralmente la garanzia di cui al successivo art. 16.

15.3. E' espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto al successivo art. 21, in aggiunta all'importo delle penali applicate.

15.4. Il superamento del limite massimo di penali applicabili indicato nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, potrà comportare, per la Committente, il diritto a far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al pagamento delle penali contrattualmente stabilite oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

16.1. A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dal Fornitore una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Roma; la medesima garanzia dovrà, inoltre, essere munita di autentica di firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

16.2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

16.3. Il Fornitore si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

16.4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di esigerlo, il Fornitore si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.

16.5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto d'Appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

16.6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte del Fornitore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

16.7 Nessun interesse è dovuto al Fornitore sulle somme costituenti le garanzie.

ART. 17 - POLIZZA ASSICURATIVA

17.1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto del Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

17.2. A garanzia di quanto previsto al punto che precede, il Fornitore si obbliga a stipulare a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicurativa una polizza assicurativa conforme ai requisiti eventualmente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto e a produrla alla Committente entro 10 giorni dall'invio dell'Ordine di Acquisto, e al più tardi unitamente alla Conferma d'Ordine.

17.3. Il mancato adempimento dell'obbligo previsto al precedente comma comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 18 - RECESSO

18.1. La Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto di Appalto dandone preavviso al Fornitore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, almeno 20 giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

18.2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente, concordando con la medesima, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire.

18.3. Nel caso in cui la Committente eserciti il diritto di recesso, al Fornitore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

18.4. È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore del Fornitore.

ART. 19 - FALLIMENTO DEL FORNITORE

In caso di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, il Contratto di Appalto si scioglie ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942. In tale ipotesi la Committente si riserva di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici. Qualora il curatore e/o il commissario e/o il fiduciario dichiarino, entro il termine previsto dall'art. 81 del Regio Decreto n. 267 del 1942, di voler subentrare nel rapporto contrattuale, la Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore e/o commissario entro i 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro, riservandosi di procedere ai sensi dell'art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici anche in tale ipotesi.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

20.1. RISOLUZIONE PER FATTO DEL FORNITORE

20.1.1. Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in quelli espressamente indicati nelle CT – ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante raccomandata a/r o pec, indirizzata al Referente del Fornitore, ha il diritto di far valere la risoluzione del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- il Fornitore non fornisca le prestazioni in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
- il Fornitore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle prestazioni e/o al relativo progetto di esecuzione;
- il Fornitore ometta di stipulare le polizze assicurative eventualmente previste nel contratto e non provveda al loro rinnovo;
- sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di procedura di affidamento;
- inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di Acea e/o società del Gruppo Acea;
- in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, e nei casi specificatamente previsti nelle CT

– ove presenti - e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o in altri documenti allegati.

20.1.2. In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 16 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

20.1.3. Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo di raccomandata a/r o pec, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di far valere la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

20.1.4. In caso di risoluzione, qualora espressamente richiesto dalla Committente, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, commi 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.

20.2. RISOLUZIONE PER FATTO DELLA COMMITTENTE

20.1.1 In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, il Fornitore rinuncia a far valere rimedi risolutivi e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.

20.1.2. Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, il Fornitore potrà agire per ottenere l'adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell'inadempimento protrattosi per oltre 30 giorni dalla scadenza del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Fornitore non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.

ART. 21 - RISARCIMENTO DEL DANNO

21.1. La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o la garanzia definitiva il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

21.2. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 22 - GESTIONE RIFIUTI

22.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Fornitore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

22.2. Nel caso in cui il Fornitore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.

22.3. Parimenti, qualora il Fornitore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.

22.4. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.

22.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sul Fornitore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui all'art. 20 che precede.

ART. 23 - PRIVACY E RISERVATEZZA

23.1. I dati forniti dal Fornitore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della Committente, anche con l'ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi vigenti e per le finalità connesse al procedimento.

23.2. Il Fornitore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/03.

23.3. Qualora la fornitura affidata comporti il trattamento da parte del Fornitore di dati personali di cui la Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina del Fornitore quale Responsabile Privacy ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

23.4. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni normative.

23.5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subfornitori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra individuati.

23.6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

23.7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 24 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001

24.1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, il Fornitore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e (iv) eventuali collaboratori esterni, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità del Committente ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.

24.2. In particolare il Fornitore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Committente in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. Tale Codice è disponibile sul sito internet www.aceaspa.it e il Fornitore dichiara di averne preso visione e conoscenza. La violazione da parte del Fornitore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti. Qualora il Fornitore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

ART. 25 - PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

25.1. Ai sensi del Protocollo d'Intesa fra Roma Capitale e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma del 21 luglio 2011 – fatto salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 in materia di subappalto - è fatto obbligo al Fornitore di comunicare l'elenco delle imprese sub affidatarie di attività sensibili, di qualsiasi importo, con riferimento al pericolo di condizionamento mafioso (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume, noli a freddo macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a freddo di macchinari, noli a caldo, autotrasporti, guardiana di cantieri). Resta salvo quanto previsto all'art. 105 in materia di sub-contratti che non siano subappalti.

25.2. Il suddetto elenco sarà trasmesso dalla Committente al Prefetto.

25.3. In caso di informativa interdittiva del Prefetto, la Committente automaticamente procederà alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto ed alla risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, del Contratto di Appalto con conseguente applicazione di una penale pari al 10% del valore del

sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, fatto salvo comunque il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

ART. 26 - MISCELLANEA

26.1. L'eventuale tolleranza da parte della Committente dell'inadempimento del Fornitore ad una o più disposizioni del Contratto di Appalto non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Committente ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

26.2. La Committente e il Fornitore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

26.3 Tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali sono a carico del Fornitore ad eccezione di quelle che fanno carico alla Committente per legge.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.